Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa, nonché ai competenti organi centrali e periferici dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, nel caso di opere pubbliche, ai sensi e per gli effetti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/6 in data 24 giugno 1982.

Avverso il presente provvedimento i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di produrre, oltre a ricorso straordinario al Capo dello Stato ed al tribunale amministrativo regionale competente, ricorso al Governo della Repubblica, ex art. 4, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 26 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(945)

DECRETO 28 gennaio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del versante pescarese del Gran Sasso d'Italia, interessante i comuni di Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Villa Celiera e Farindola.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nel settore dei beni ambientali;

Visto, in particolare, l'art. 82, comma secondo, lettera *A*), del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che interrogazioni parlamentari ed organizzazioni naturalistiche hanno segnalato manomissioni al patrimonio paesistico ed ambientale in una zona del Gran Sasso d'Italia, di rilevante interesse vegetazionale: il Monte Fiore, la vetta che chiude l'estremità meridionale del Massiccio, ed il Piano di Voltigno. Tali manomissioni consistono nella costruzione di oltre cento ville, di un grande albergo, e la realizzazione di una strada congiungente la località Cannatina nel comune di Brittoli, alla Piana del Voltigno attraverso il territorio del comune di Carpineto della Nora;

Vista la nota n. 17127/AG/126 del 25 novembre 1983 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila ha comunicato — interpellata al riguardo — che la zona in questione non era sottoposta a tutela, ma essendo meritevole di tale per le sue caratteristiche geografiche e paesistiche di notevole valore ambientale, segnalava la possibilità di un intervento vincolistico per la salvaguardia dell'area interessante i comuni di Carpineto della Nora, Villa Celiera, Civitella Casanova e Farindola, in comune di Pescara, ad ampliamento di precedente vincolo (decreto ministeriale 11 maggio 1971, *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 7 giugno 1971, per i comuni di Calascio, Castel del Monte, Bariscino, S. Stefano di Sessanio);

Vista la ministeriale n. 276/I/6 del 30 gennaio 1984, con la quale, nel far presente la situazione, si invitava la regione Abruzzo a comunicare quali provvedimenti intendesse adottare, nella propria competenza delegata, per la salvaguardia della zona;

Considerato che nessun provvedimento è stato adottato dalla regione Abruzzo per la protezione e la salvaguardia della zona;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla tutela, ai sensi della precitata normativa, del versante pescarese del Gran Sasso d'Italia interessante i comuni di Carpineto della Nora, Villa Celiera, Civitella Casanova, Farindola, al fine di garantire la conservazione e l'integrità di un invaso naturale che assurge a raro e pregevole valore ambientale precipuamente per la connotazione omogenea delle proprie caratteristiche geomorfologiche oltre che faunistiche e floristiche. La motivazione essenziale del presente vincolo è data dalla visione integra e continua della catena montuosa formata da concrezioni di natura calcarea di singolare valore geologico che alterna ampie fasce pietrose e biancheggianti, con estese radure erbose e boscose le quali, lette secondo una stratigrafia altimetrica, evidenziano la presenza di essenze arboree quali castagneti e faggeti misti a latifoglie, che, nel proprio variegato cromatismo indotto dai cicli stagionali, costituiscono un quadro naturale di non comune bellezza, fino ad arrivare alla prateria culminale ricca di essenze che, concordemente con la presenza di più specie endemiche della fauna, rappresentano un patrimonio di notevole interesse pubblico. Le bellezze panoramiche citate, hanno inoltre il pregio di contenere una variabilità di punti di vista organizzati secondo i profili prosettici che si dipartono da alcuni centri urbani come Carpineto della Nora, Civitella Casanova e Villa Celiera i quali, per la propria collocazione orografica, rivestono parte integrante dei percorsi che si snodano lungo le pendici della catena montuosa. Si porta ad esempio l'itinerario che da Ofena, per la forca di Penne, che — serpeggiando in un panorama che lascia spaziare la vista — dal Massiccio della Majella al mare, si snoda, costeggiando il Monte Bertona, fino a Carpineto della Nora, posto alla falda del Monte Fiore e sede della pregevole Abbazia di San Bartolomeo; il complesso monumentale in pietra calcarea si staglia nella sua essenziale nudità stilistica contro il frontale del monte Pietrarossa che rappresenta un vero e proprio anfiteatro naturale, costituendo per analogia cromatica con i conci lapidei di tessitura del parametro dell'Abbazia, una scenografica uniformità ambientale, scandita dalle cascatelle del fiume Nora. Proseguendo lungo la omonima Valle della Nora in prossimità di Civitella Casanova, si giunge a Villa Celiera, collina di natura calcarea ai piedi del Monte Bertona. Nei pressi sono visibili le rovine dell'abbazia cistercense di Santa Maria in Casanova, da cui si gode il pregevole panorama che si estende da un lato verso la Majella e dall'altro fino alla località di Vado di Siella, attraverso il quale si passa al versante aquilano del Gran Sasso, alternando la visione di dolci declivi erbosi, illuminati, a seconda delle stagioni, da fioriture spontanee, alle scure macchie boschive che rifrangono sugli alti dossi calcarei le proprie sfumature rutilanti nella stagione autunnale. Non si può omettere di citare,

inoltre, il territorio di Farindola, posto ad ideale cerniera tra l'estrema falda della catena montuosa e le pendici collinari che tra lievi declivi, si ricompongono, passando verso Penne, alla costa adriatica;

Vista la relazione del soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, unitamente alla documentazione grafica;

Sentito il parere del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali espresso nella seduta del 28 novembre 1984, ai sensi dell'art. 82, comma secondo, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1983, concernente la delega dell'on. Ministro per i beni colturali e ambientali all'on. Sottosegretario per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

La zona del versante pescarese del Gran Sasso d'Italia, ricadente nei comuni di Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Villa Celiera e Farindola è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma secondo, lettera *a*), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché a quelle contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica. Tale zona è così delimitata:

comune di Carpineto della Nora: tutto il territorio comunale delimitato dai comuni di Brittoli, Vicoli, Civitella Casanova e dal confine provinciale di L'Aquila;

comune di Civitella Casanova: dal confine comunale di Carpineto della Nora, a quota 561 segue lungo il confine comunale in direzione ovest sino ad incontrare, in località Vado Voltigno, il confine del comune di Villa Celiera; segue il confine comunale in direzione nord-est sino alla località Passo di Civita, a quota 360; di qui prosegue in direzione sud lungo la strada comunale, sino a ricongiungersi a quota 561 con il confine del comune di Carpineto della Nora;

comune di Villa Celiera: tutto il territorio comunale delimitato dai comuni di Farindola, Montebello di Bertona e Civitella Casanova e del confine provinciale della provincia di L'Aquila;

comune di Farindola: dal confine provinciale con la provincia di L'Aquila, in località Vado di Focina, a quota 1383, segue il confine provinciale in direzione ovest, fino ad incontrare in località Vado di Siella il confine provinciale con la provincia di Teramo; segue con il confine provinciale in direzione nord-ovest, fino ad incontrare, a quota 754, il confine comunale con il comune di Penne; prosegue, in linea retta, in direzione est congiungendo le quote 754-778 e 602 in località Mirri, prosegue in linea retta verso est fino ad incontrare la strada comunale proseguendo oltre la località di Campitello, fino a ricongiungersi a quota 440 con il confine comunale del comune di Montebello di Bertona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che i comuni di Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Villa Celiera e Farindola provvedano all'affissione all'albo comunale della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto entro un mese dalla sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nel perimetro della zona vincolata, hanno l'obbligo di presentare alla regione Abruzzo, delegata ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa, nonché ai competenti organi centrali e periferici dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, nel caso di opere pubbliche, ai sensi e per gli effetti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/6 in data 24 giugno 1982.

Avverso il presente provvedimento i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di produrre, oltre a ricorso straordinario al Capo dello Stato ed al Tribunale amministrativo regionale competente ricorso al Governo della Repubblica, ex art. 4, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 28 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(944)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 maggio 1984.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;